



COMUNE DI OSSANA

Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 di data 05 luglio 2013
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 di data 30 novembre 2022
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 di data 27 aprile 2026

SOMMARIO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI	3
ART. 01 - OGGETTO	3
ART. 02 - BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO	3
ART. 03 - DEFINIZIONI.....	4
ART. 04 - PRINCIPI GENERALI SUL TRATTAMENTO DEI DATI.....	5
ART. 05 - AMBITO DI APPLICAZIONE, STRUMENTI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO.....	7
ART. 06 - FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO O CONNESSE ALL'ESERCIZIO DI PUBBLICI POTERI	7
ART. 07 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	8
ART. 08 – TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI.....	9
CAPO II – OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO.....	10
ART. 09 - TITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO.....	10
ART. 10 - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI.....	10
ART. 11 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO E SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	10
ART. 12 - MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE AI SISTEMI	11
ART. 13 - VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI	11
CAPO III – IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....	12
ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	12
ART. 15 - TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI	13
ART. 16 - REGOLE PER LA CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI	14
ART. 17 - MODALITÀ OPERATIVE DA ADOTTARE PER I TRATTAMENTI DI DATI	15
ART. 18 - INFORMATIVA	15
ART. 19 - SICUREZZA DEI DATI.....	16
ART. 20 - ACCESSO AI DATI	17
ART. 21 - DIRITTI DELL'INTERESSATO	18
ART. 22 - PROVVEDIMENTI ATTUATIVI.....	19
ART. 23 - DISCIPLINARI OPERATIVI	19
CAPO IV – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE	20
ART. 24 – TUTELA	20
CAPO V – DISPOSIZIONE FINALI	20
ART. 25 - TUTELA DEI DATI PERSONALI.....	20
ART. 26 - SOPRAVVENIENZA DI NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE	20
ART. 27 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO	21
ART. 28 - ENTRATA IN VIGORE E SUCCESSIVE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO.....	21

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 01 - Oggetto

1. Il Regolamento degli impianti di videosorveglianza (di seguito, “Regolamento”) disciplina le modalità di raccolta, trattamento, utilizzo, conservazione e accesso ai dati personali acquisiti mediante sistemi di videosorveglianza, nonché tramite i relativi strumenti e applicativi di gestione, attivati dal Comune di Ossana sul territorio comunale.
2. Esso individua e definisce, altresì, la base giuridica del trattamento, le finalità perseguite e i mezzi impiegati, disciplinando le modalità di raccolta, utilizzo, conservazione e accesso alle immagini, nonché stabilendo le connesse misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un trattamento conforme alla normativa vigente.
3. Ai fini del presente regolamento, per videosorveglianza si intende l’insieme dei sistemi e degli strumenti finalizzati al controllo e alla vigilanza a distanza, effettuati mediante dispositivi di ripresa video collegati a uno o più centri di gestione e controllo.
4. Le immagini raccolte attraverso i sistemi di videosorveglianza, qualora consentano l’identificazione diretta o indiretta delle persone fisiche, costituiscono dati personali e, come tali, sono soggette alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
5. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante sistemi di videosorveglianza è svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Sono altresì tutelati i diritti delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni eventualmente coinvolti, nel rispetto della libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Art. 02 - Base giuridica del trattamento

1. Il Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e utilizzati dal Comune di Ossana (di seguito Ente) nel territorio comunale, si svolga in conformità al Regolamento Europeo (UE) 2016/679, al D.lgs. 196/2003 e ss.mm., al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 e alle Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video dell’European Data Protection Board e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.
2. La disciplina dei sistemi di videosorveglianza si conforma, ove applicabile, anche a:
 - Direttiva UE 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

- D.lgs. 18 maggio 2018, n. 51 in attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Art. 03 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per “**banca di dati**”, il complesso di dati personali raccolti e conservati presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere e di utilizzo degli strumenti di videosorveglianza, riguardano prevalentemente i soggetti che operano e transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
- per “**trattamento**” tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;
- per “**dato personale**” qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche direttamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- per “**titolare**” l’Ente nelle sue articolazioni organizzative interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, ai mezzi ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- per “**designato per la gestione del sistema di videosorveglianza**”, la persona fisica cui sono attribuiti specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza;
- per “**autorizzato**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal designato;
- per “**responsabile della protezione dei dati**”, la figura che fornisce consulenza e supporta il titolare nella corretta gestione dei dati personali;
- per “**responsabile del trattamento**”, la persona giuridica cui è affidata la manutenzione del sistema di videosorveglianza;
- per “**interessato**” la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- per “**comunicazione**” il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per “**diffusione**” il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per “**dato anonimo**” il dato che in origine o a seguito di trattamento non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- per “**blocco**” la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- per “**Regolamento 2016/679**” il Regolamento europeo (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

- per “**Codice**” il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.

Art. 04 - Principi generali sul trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante l'utilizzo di un sistema di videosorveglianza, integrato da dispositivi per la rilevazione delle targhe dei veicoli, installati nel territorio comunale.

2. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza, disciplinati dal presente regolamento all'articolo 6 - Finalità di interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri, sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune. La disponibilità tempestiva delle immagini presso il Servizio di Polizia Locale costituisce strumento di prevenzione, controllo e razionalizzazione dell'azione sul territorio, anche in coordinamento con le altre Forze dell'Ordine.

3. Il sistema di videosorveglianza realizza un'attività di vigilanza, che può integrare o, nei limiti consentiti dalla legge, sostituire la presenza fisica degli operatori sul territorio.

4. Il sistema di videosorveglianza è volto, inoltre, alla tutela dei beni di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale, ed è strumentale alla tutela del patrimonio pubblico e alla prevenzione o all'accertamento di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento al patrimonio dell'Amministrazione.

5. Il livello di risoluzione delle immagini è determinato in relazione alle specifiche finalità perseguite, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità:

- è prevista una bassa risoluzione per verifica del traffico, ingorghi, calamità naturali ecc.;
- è prevista una risoluzione più elevata nei casi in cui ciò si renda necessario per motivi di tutela del patrimonio comunale o pubblico e dell'ambiente, e in riferimento alla sicurezza della circolazione stradale nel rispetto del Codice della Strada, sempre nei limiti previsti dalla normativa vigente.

6. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza si fonda sui principi di liceità, correttezza, trasparenza, necessità, proporzionalità e limitazione delle finalità, garantendo che i dati siano raccolti e utilizzati esclusivamente per scopi determinati, espliciti e legittimi:

- **Principio di liceità:** il trattamento di dati personali è lecito per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento europeo 679/2016, di cui l'Ente è investito.

- **Principio di necessità:** il sistema di videosorveglianza è configurato in modo da ridurre al minimo necessario il trattamento di dati personali o da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite possono essere conseguite mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

- **Principio di proporzionalità:** nel contemperare le esigenze di implementazione del sistema di videosorveglianza e il grado di rischio connesso al trattamento dei dati personali, va evitata la rilevazione di dati personali in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali

non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni pubblici, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci e inadeguate altre misure, quali i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure di protezione degli ingressi e l'abilitazione agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

- **Principio di finalità:** le finalità perseguite devono essere determinate, esplicite e legittime (art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679). È consentito il ricorso alla videosorveglianza per motivi di ordine e sicurezza pubblica, nonché per la rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni da parte dei soggetti pubblici, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legge. Essa costituisce, altresì, misura complementare per il controllo di specifiche aree del territorio, finalizzata alla tutela ambientale, al monitoraggio del traffico (con esclusione di finalità statistiche) e alla prevenzione e accertamento delle violazioni della normativa in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti. A tal fine, il Comune può avvalersi di sistemi di videosorveglianza mediante l'impiego di telecamere fisse e/o mobili, installate in prossimità delle aree maggiormente esposte al rischio di abbandono illecito. Il sistema mira, in particolare, a contrastare l'utilizzo abusivo di aree come discariche non autorizzate, anche in relazione allo smaltimento di materiali e sostanze pericolose, nonché a garantire il rispetto della normativa vigente e dei regolamenti comunali in materia. Le immagini acquisite possono essere utilizzate ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.

6. L'attività di videosorveglianza è esercitata osservando le seguenti prescrizioni:

- sono fornite alle persone che possono essere videoriprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, in merito alla presenza in loco di impianti di videosorveglianza;
- è scrupolosamente rispettato il divieto di controllo a distanza dei lavoratori;
- sono raccolti i dati personali necessari per il perseguimento delle finalità, registrando le sole immagini indispensabili e non eccedenti, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

Art. 05 - Ambito di applicazione, strumenti e modalità di trattamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza e di sistemi di lettura targhe attivati nel territorio urbano ed extraurbano dell'Ente.
2. Il Disciplinare - Programma previsto dall'articolo 22 - Provvedimenti attuativi del presente Regolamento, disciplina nel dettaglio gli eventuali strumenti utilizzati dall'Ente per il sistema di videosorveglianza ed a sua integrazione, anche se non necessariamente connessi, nonché le modalità del loro utilizzo e le istruzioni di impiego dei medesimi (es. strumenti per la lettura targhe, strumenti per rilevare le violazioni al codice della strada).
3. Per servizi specificamente individuati e regolamentati, l'Ente è autorizzato a impiegare ulteriori dispositivi di ripresa, quali telecamere mobili o ricollocabili (es. 'fotrappole'), in conformità alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali. È in ogni caso esclusa la possibilità di identificazione univoca o di riconoscimento facciale dei soggetti ripresi.

Per l'uso di questi dispositivi l'Ente redigerà un Disciplinare ad hoc, che individui anche:

- i concreti eventi in presenza dei quali sarà possibile utilizzare tali strumenti, nonché i casi in cui l'attivazione non è consentita;
- i soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione di tali strumenti;
- le operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi;
- i tempi di conservazione previsti per le riprese video effettuate tramite tali strumenti (7 giorni, termine aumentabile solo previa motivata verifica della rilevanza delle immagini raccolte rispetto alle finalità perseguite) e la cancellazione automatica delle immagini decorso il tempo di conservazione individuato;
- le operazioni di accesso e di estrazione dei dati raccolti effettuate dai soggetti a ciò specificamente autorizzati;
- le misure di sicurezza idonee da implementare nel caso in cui sia stato attivato l'audio;
- le modalità di conservazione delle registrazioni raccolte (ad es. in forma cifrata) e le misure di sicurezza idonee a scongiurare il rischio di alterazione, cancellazione o duplicazione delle immagini.

Art. 06 - Finalità di interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri

1. La sicurezza costituisce un bene primario per la collettività, finalizzata a garantire una ordinata e civile convivenza nonché la piena vivibilità e fruibilità degli spazi pubblici.
2. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali effettuato mediante il sistema di videosorveglianza dell'Ente, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e alla dignità.

3. Il trattamento dei dati personali mediante il sistema di videosorveglianza è effettuato esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e per il perseguimento di finalità di interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri, attribuiti all'Ente dalla normativa statale, regionale e provinciale, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente, nonché dalle altre disposizioni normative applicabili a quest'ultimo e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare, il sistema di videosorveglianza è finalizzato a:

- svolgere attività di monitoraggio e controllo per l'accertamento e la repressione delle violazioni relative alla tutela dell'ambiente, con particolare riferimento ai fenomeni di abbandono e di gestione non conforme dei rifiuti urbani;
- conservazione e tutela del patrimonio comunale e pubblico;
- accertamento delle violazioni del Codice della Strada al fine di comminare le sanzioni nei casi ivi previsti;
- controllo degli accessi in zone a traffico limitato – ZTL;
- tutela del patrimonio boschivo dell'Ente;
- protezione civile;
- monitoraggio viabilità e dei flussi di traffico (no finalità statistica).

4. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali acquisiti mediante riprese video e riguarda le persone fisiche che transitano nelle aree soggette a controllo.

5. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati, in alcun caso, per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 07 – Caratteristiche tecniche dell'impianto di videosorveglianza

1. Il sistema di videosorveglianza è costituito da una rete di telecamere fisse installate in aree pubbliche o aperte al pubblico, nonché presso immobili di proprietà comunale situati nel territorio di competenza. Le apparecchiature sono collegate a un'infrastruttura di comunicazione dedicata e a una rete geografica riservata alla videosorveglianza, attraverso la quale i dati acquisiti sono trasmessi alla centrale operativa ubicata presso l'Ufficio di Polizia Locale dell'Ente.

2. La centrale operativa è strutturata in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati: presso l'ufficio del servizio di Polizia Locale, in locale chiuso a chiave, è installato il server dedicato alla ricezione dei dati provenienti dall'impianto di videosorveglianza, dal quale è possibile accedere sia alla visualizzazione in tempo reale delle immagini rilevate dalle telecamere dislocate sul territorio comunale, sia alle immagini registrate e conservate, secondo quanto previsto dall'articolo 15 - Tempi di conservazione dei dati personali.

3. L'accesso al server del sistema di videosorveglianza è consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati individuati dal presente regolamento.

4. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla cancellazione delle riprese con modalità tali da rendere impossibile il recupero dei dati cancellati.

4. Le telecamere sono orientate in modo da evitare la ripresa delle aree private, salvo casi strettamente necessari e con tecniche di oscuramento.

5. Per quanto riguarda gli aspetti tecnici dell'impianto, quali il posizionamento delle telecamere con le relative caratteristiche tecniche e con i di ripresa, si rinvia al Disciplinare - Programma.

Art. 08 – Trattamento dei dati da parte di soggetti esterni

1. I dati raccolti tramite il sistema di videosorveglianza comunale possono essere oggetto di trattamento da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, previa stipula di apposita e idonea convenzione, che disciplini i ruoli e le responsabilità dei due Titolari autonomi, alla quale si rinvia.

CAPO II – OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 09 - Titolarità del trattamento

1. Il Titolare del trattamento è il Comune di Ossana (di seguito anche Ente) in persona del Sindaco pro tempore.

Art. 10 - Responsabile della protezione dei dati

1. In relazione all'attività di videosorveglianza disciplinata dal presente Regolamento, il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer è il soggetto individuato dall'Ente ai sensi degli art. 37 e ss. del Regolamento Europeo 2016/679, con i compiti previsti dalla medesima normativa.

2. L'Ente affida l'incarico al Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer con Delibera di Giunta.

Art. 11 - Responsabile del servizio e soggetti autorizzati alla gestione del sistema di videosorveglianza

1. E' competenza dell'Ente, titolare del trattamento, individuare per iscritto il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza, nonché impartire le istruzioni che il medesimo deve seguire per il corretto trattamento dei dati personali.

2. Il Comune di Ossana, in persona legale del Sindaco, nomina con apposito atto quale designato per la gestione del sistema di videosorveglianza il Responsabile del servizio di Polizia Locale. Altresì il Titolare può individuare altra persona che per esperienza, capacità professionale e affidabilità fornisce idonea garanzia alla corretta gestione del servizio di videosorveglianza e del trattamento dei dati che esso comporta.

3. Compete al titolare del trattamento o al designato per la gestione del sistema di videosorveglianza individuare per iscritto le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati, all'utilizzazione degli impianti e alla visione delle riprese video e alle registrazioni, nonché impartire ai medesimi le istruzioni da seguire per il corretto trattamento dei dati personali. Il Comune di Ossana nella figura del legale rappresentante nomina nell'ambito degli operatori della Polizia Locale i soggetti autorizzati alla gestione del sistema. Le persone autorizzate al trattamento devono essere nominate tra gli agenti o altro personale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

4. Il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e gli autorizzati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle vigenti normative e dalle disposizioni del Regolamento, nonché da quanto previsto all'articolo 23 - Disciplinari operativi.

5. Il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e i soggetti autorizzati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

6. I compiti e le funzioni connessi al trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza affidati al designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e ai soggetti autorizzati devono essere analiticamente specificati.

7. Il titolare del trattamento, il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e i soggetti autorizzati custodiscono le chiavi di accesso alla centrale di controllo e le credenziali necessarie per utilizzare i sistemi.

8. Qualora, per esigenze connesse alle operazioni di gestione dei dati, o qualsiasi altra attività che comporti l'accesso ai dati per l'esercizio dei sistemi di videosorveglianza, si dovesse rendere necessario ricorrere a responsabili del trattamento esterni all'Ente, che svolgono il trattamento per conto del titolare, questi devono presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi la conformità alla normativa vigente e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Tale soggetto deve essere nominato responsabile del trattamento ex art. 28 Reg. EU 2016/679.

Art. 12 - Modalità di autenticazione ai sistemi

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al Titolare del trattamento, al designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e ai soggetti autorizzati al trattamento, come indicati nei punti precedenti. Ciascuno di essi è dotato di un identificativo personale e di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza.

2. Le persone autorizzate al trattamento, possono variare la propria password.

Art. 13 - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

1. L'Ente effettua una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del Regolamento europeo 2016/679 per valutare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche e individuare e implementare le misure adeguate a eliminare o ridurre al minimo gli stessi, in quanto il trattamento di dati mediante sistemi di videosorveglianza comporta, anche in ragione delle tecnologie impiegate, la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

2. Laddove ricorrano i presupposti, la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali deve essere effettuata anche a norma dell'articolo 23 del Decreto legislativo 18 Maggio 2018, n. 51 (es. utilizzo di droni).

CAPO III – IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;

- raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 6 - Finalità di interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri del presente Regolamento e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali finalità;

- raccolti e trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno sempre determinate in ossequio ai richiamati principi;

- conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dall'articolo 15 - Tempi di conservazione dei dati personali del presente Regolamento.

2. Il trattamento di dati personali è effettuato garantendo un livello di sicurezza adeguato al rischio in ossequio alla previsione di cui all'art. 32 del Regolamento europeo 2016/679.

3. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio dell'Ente e negli edifici comunali e potrà essere successivamente integrato con nuovi impianti, secondo gli sviluppi futuri del sistema, approvati dall'organo amministrativo competente.

4. Gli impianti di videosorveglianza sono individuati dall'Ente.

5. L'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, e nel rispetto delle finalità previste dal presente Regolamento, compete alla Giunta Comunale.

6. In caso di eventuale incremento dimensionale dell'impianto, modifica o cessazione di punti di ripresa, si procederà con atto amministrativo deliberato dalla Giunta Comunale nel rispetto della normativa vigente.

7. L'indicazione dell'ubicazione delle apparecchiature viene mantenuto aggiornato dal Titolare del trattamento e reso disponibile nell'allegato A del Disciplinare - Programma, approvato con regolare Deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 15 - Tempi di conservazione dei dati personali

1. Le immagini registrate tramite il sistema di videosorveglianza comunale sono conservate per un periodo massimo di 7 giorni successivi alla rilevazione, fatti salvi eventuali ulteriori termini previsti da specifiche disposizioni di legge o derivanti da esigenze di indagine dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.

2. Il periodo di conservazione di cui al comma 1 è determinato nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, nonché alla luce dei provvedimenti e delle linee guida emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza.

3. In via generale, i dati personali raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere conservati per un arco di tempo limitato, normalmente non superiore a pochi giorni. Tuttavia, in conformità alla normativa vigente e ai provvedimenti dell'Autorità di controllo, è consentita un'estensione del periodo di conservazione quando ricorrono esigenze particolari, adeguatamente motivate e documentate.

4. Nel caso di questo Ente, l'estensione del periodo di conservazione fino a 7 giorni è ritenuta necessaria, proporzionata e adeguata rispetto alle finalità perseguite, in ragione delle seguenti circostanze:

a) il sistema di videosorveglianza è impiegato per il perseguimento di una pluralità di finalità istituzionali, tra cui la tutela dell'ambiente, la salvaguardia del patrimonio pubblico e l'accertamento delle violazioni al Codice della strada, che comportano differenti esigenze di utilizzo e analisi delle immagini; al fine di contenere i costi di installazione e di manutenzione dell'impianto è previsto che si utilizzi la medesima apparecchiatura di ripresa per il soddisfacimento di più finalità congiuntamente;

b) la struttura organizzativa dell'Ente prevede che la gestione del sistema sia affidata al servizio di Polizia Locale operante allo stato con un unico agente in regime di part-time verticale, con presenza mediamente limitata a tre giorni settimanali non consecutivi;

c) la necessità di garantire l'effettiva disponibilità delle immagini anche nei giorni festivi e nei fine settimana, nonché nei casi di festività contigue, che possono determinare l'assenza del personale per periodi prolungati anche tenuto conto delle modalità così come sopra rappresentate di prestazione dell'attività lavorativa da parte dell'unico agente di Polizia Locale attualmente in servizio;

d) le attività di gestione delle richieste di accesso e di estrapolazione delle immagini richiedono tempi tecnici non comprimibili, in quanto implicano verifiche di liceità e pertinenza, consultazioni anche estese nel tempo e su più dispositivi, nonché operazioni tecniche di selezione, estrazione e salvataggio delle immagini;

e) la pluralità di compiti istituzionali attribuiti alla Polizia Locale, sia di natura amministrativa sia operativa sul territorio, inclusa la gestione di eventi e manifestazioni anche di più giorni consecutivi, che incidono sulla disponibilità del personale soprattutto, tenuto conto delle modalità così come sopra rappresentate, di prestazione dell'attività lavorativa, da parte dell'unico agente di Polizia Locale attualmente in servizio;

f) la necessità di garantire l'effettività delle attività di accertamento e tutela dei diritti, evitando che la cancellazione automatica anticipata delle immagini renda impossibile o eccessivamente difficoltoso il perseguimento delle finalità istituzionali per cui l'impianto di videosorveglianza è installato e in funzione.

Il periodo di conservazione stabilito è pertanto ritenuto conforme ai principi di proporzionalità e minimizzazione, in quanto rappresenta il tempo strettamente necessario per consentire all'Ente di adempiere alle proprie funzioni istituzionali, tenuto conto delle concrete condizioni organizzative e operative dell'Ente.

5. Ai fini della dimostrazione del rispetto del principio di responsabilizzazione (accountability) di cui all'art. 5, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679, il Comune documenta e aggiorna le motivazioni sottese alla determinazione del periodo di conservazione, anche nell'ambito del Disciplinare - Programma e degli eventuali atti interni di analisi del rischio o valutazione d'impatto.

6. Il periodo di conservazione è oggetto di verifica periodica, al fine di accertarne la perdurante adeguatezza, proporzionalità e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite, con possibilità di revisione in riduzione qualora vengano meno le esigenze che ne giustificano l'estensione.

7. Il sistema di videosorveglianza è configurato in modo da garantire la cancellazione automatica delle immagini allo scadere del termine di conservazione, mediante sovrascrittura, fatti salvi i casi in cui sia necessario procedere alla loro ulteriore conservazione per finalità di indagine o su richiesta dell'Autorità competente.

8. In presenza di specifiche esigenze investigative o su richiesta motivata dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, le immagini possono essere estratte e conservate per un periodo superiore, limitatamente alle finalità perseguite e nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali.

Art. 16 - Regole per la conservazione dei dati personali

1. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 dell'articolo 15 - Tempi di conservazione dei dati personali è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

2. Qualora pervenga una richiesta di copia delle registrazioni da parte della Autorità Giudiziaria o di Polizia, le sole registrazioni utili, limitate al fatto in esame, potranno essere riversate su un supporto sicuro e adeguatamente protetto (di proprietà dell'interessato o del richiedente), quindi consegnate alla Autorità richiedente, ma solamente in presenza di un provvedimento emanato da questa Autorità che assume la responsabilità del trattamento delle registrazioni richieste e secondo quanto indicato dall'apposita procedura.

3. Le riprese delle telecamere delle apparecchiature omologate finalizzate all'accertamento delle infrazioni al codice della strada ovvero le fotografie ed i video registrati per accertamenti sanzionatori, sia del codice stradale che relativamente ad altri illeciti amministrativi, sono conservati sino all'estinzione dell'obbligazione pecuniaria correlata al procedimento sanzionatorio.

Art. 17 - Modalità operative da adottare per i trattamenti di dati

1. Il monitor per la consultazione del sistema di videosorveglianza è posizionato nell'ufficio della Polizia Locale in modo che persone non autorizzate non possano vedere le immagini.

2. L'accesso alle immagini del sistema di videosorveglianza è consentito esclusivamente al personale autorizzato, individuato nelle seguenti figure, come specificate all'art. 11 - Responsabile del servizio e soggetti autorizzati alla gestione del sistema di videosorveglianza del presente Regolamento:

- il Titolare del trattamento;
- il soggetto designato alla gestione del sistema di videosorveglianza;
- i soggetti autorizzati al trattamento.

3. Ciascun soggetto può accedere alle immagini unicamente nel rispetto delle funzioni e dei ruoli formalmente assegnati. L'accesso deve avvenire mediante credenziali personali e non cedibili e deve essere tracciato mediante registrazione nell'apposito registro degli accessi.

4. In ogni caso, la consultazione delle immagini è consentita esclusivamente per finalità connesse alle attività istituzionali di sorveglianza e controllo del territorio. Eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

5. Se le immagini vengono salvate su dispositivi esterni (es. hard disk, chiavette), questi devono essere conservati per tutto il tempo necessario in un armadio chiuso a chiave, accessibile solo al designato del sistema e alle persone autorizzate.

6. Se un dispositivo esterno è guasto e deve essere sostituito, deve essere distrutto in modo sicuro, così da impedire qualsiasi recupero dei dati contenuti.

Art. 18 - Informativa

1. L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento non necessita del consenso degli interessati, in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito l'Ente.

2. Gli interessati sono informati che stanno per accedere o che si trovano in un'area o in una zona videosorvegliata e dell'eventuale raccolta e registrazione di dati personali mediante una informativa di primo livello, breve (cartellonistica), installata in prossimità della stessa.

3. L'informativa contiene informazioni relative al Titolare del trattamento e al Responsabile della Protezione dei Dati, le finalità del trattamento, l'elenco dei diritti che gli interessati possono esercitare, il tempo di conservazione delle videoriprese e l'esatta indicazione di dove può essere reperita l'informativa completa, conformemente alle indicazioni di cui alle Linee Guida 3/2019 del EDPB.

4. In presenza di più telecamere e in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese sono installate più informative.

5. Le informative di primo livello (cartellonistiche) sono posizionate sul territorio in modo da permettere all'interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all'altezza degli occhi e con cartelli di dimensione

adeguata) per consentire all'interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario.

6. Gli interessati possono reperire le ulteriori informazioni previste nell'informativa completa (cd. di secondo livello) disponibile presso gli uffici comunali e pubblicata sul sito web istituzionale.

7. L'informativa, in conformità all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e alla Direttiva (UE) 2016/680, recepita dal D.lgs. 51/2018, specifica in particolare: le finalità del sistema di videosorveglianza; le modalità di raccolta e conservazione dei dati; le modalità di esercizio del diritto di accesso; nonché gli ulteriori diritti dell'interessato previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 e dagli artt. 9-14 del D.lgs. 51/2018.

Art. 19 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la centrale operativa, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal Titolare del Trattamento o dal designato alla gestione del sistema di videosorveglianza.

2. In particolare, il server del sistema di videosorveglianza, è ubicato presso l'ufficio della Polizia Locale, il cui accesso è riservato al personale abilitato mediante consegna di chiave che ne consente l'accesso. I flussi video delle telecamere di campo sono trasmessi in via prioritaria mediante rete in fibra ottica dedicata; residualmente in modalità wireless, in modalità crittografata. I dati raccolti sono inviati al server destinato esclusivamente alla videosorveglianza. I flussi video sono registrati su Network Attached Storage dedicato unicamente alla videosorveglianza. L'infrastruttura logica di rete locale non è in condivisione con altre infrastrutture di rete comunale.

3. L'accesso ai locali in cui è ubicata la postazione di controllo del sistema di videosorveglianza è consentito esclusivamente al personale autorizzato e unicamente per finalità connesse alle attività istituzionali previste. È altresì consentito l'accesso alle società incaricate della manutenzione degli impianti, purché formalmente nominate Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), nonché al personale addetto alle pulizie e ad altri soggetti per esigenze istituzionali occasionali.

In ogni caso, l'accesso da parte di soggetti diversi dal personale autorizzato deve avere carattere eccezionale ed essere preventivamente autorizzato. Tali soggetti devono essere sempre accompagnati e costantemente vigilati dal Titolare del trattamento, dal soggetto designato o dagli incaricati del trattamento, al fine di garantire la tutela dei dati personali e prevenire accessi non autorizzati o violazioni della riservatezza.

4. L'accesso alla centrale operativa e alle postazioni di controllo è regolato dal Disciplinare - Programma e dai Disciplinari Operativi di cui agli articoli seguenti.

5. Il Titolare del trattamento dell'Ente o il designato impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti abusivi di dati, da parte dei soggetti terzi che accedono ai locali.

6. Il Titolare del trattamento dell'Ente, o il designato, individua e nomina gli autorizzati in numero sufficiente a garantire l'efficace ed efficiente gestione del servizio di videosorveglianza.

7. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

8. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi sono istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento, del presente regolamento e degli ulteriori provvedimenti adottati.

9. Gli autorizzati al trattamento sono dotati di proprie credenziali di autenticazione al sistema.

10. Il sistema deve essere fornito di dati di "log" relativi all'accesso e alle operazioni eseguite da ciascun utente, le cui informazioni dovranno essere conservate per la durata di almeno sei mesi.

Art. 20 - Accesso ai dati

1. L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 6 - Finalità di interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri del presente Regolamento. L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:

a. al Titolare, al designato e ai soggetti autorizzati al trattamento;

b. alle Forze dell'ordine (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dal Titolare o sottoscrivendo una apposita convenzione per consentirne l'accesso da remoto che disciplini i ruoli e le responsabilità dei due Titolari autonomi), nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dal Titolare);

c. alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale, nei limiti delle istruzioni ricevute dal Titolare con atto di nomina a responsabile esterno del trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e/o ad Amministratore di sistema;

d. all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta, secondo la procedura descritta al successivo art. 21 - Diritti dell'interessato;

e. ai soggetti legittimati all'accesso documentale ai sensi e per gli effetti della legge sul procedimento amministrativo, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale;

f. ai soggetti che esercitano un accesso alle immagini "c.d. difensivo", ossia preordinato a curare o difendere gli interessi giuridici del richiedente, qualora l'Ente ravvisi nell'istanza la stretta indispensabilità delle immagini richieste alla tutela dei diritti dell'interessato¹;

¹ Come precisato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato sentenza n. 4 del 18 marzo 2021 "**Tostensione del documento richiesto deve passare attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare**" e ciò in ossequio a quanto statuito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 19 del 2020, secondo il quale, l'accesso "difensivo" "è connotato (sul piano degli oneri) da una stringente limitazione, ossia quella di **dovere dimostrare la "necessità" della conoscenza dell'atto o la sua stretta indispensabilità**. Qualora l'Amministrazione ritenga che la richiesta di accesso in esame possa essere accolta dovrà valutare le cautele necessarie a tutelare il contrapposto diritto alla riservatezza altrui, considerato che dalle immagini acquisite tramite il sistema di videosorveglianza potrebbero venire in rilievo anche **dati di soggetti "terzi" estranei alla vicenda in questione**. Pertanto, nel rispetto dei principi di **proporzionalità e di minimizzazione**, l'accesso richiesto **andrà consentito limitatamente alle specifiche immagini e cioè alle uniche strettamente indispensabili** alla difesa dell'interessato, **con oscuramento delle parti di immagini che ritraggano persone o ulteriori dati afferenti a soggetti estranei alla vicenda**. (Vedi TAR Campania sez. VI, 02 Maggio 2023, n.2608 e TAR Puglia sez. II, 2 novembre 2021, n.1579.).

g. nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., salvo il caso si tratti di documenti già acquisiti dall'Autorità giudiziaria.

2. Nei casi previsti alle lettere d), e), f) e g) del comma precedente, l'accesso è consentito esclusivamente alle immagini strettamente necessarie a soddisfare la richiesta.

Per evitare la visione di dati eccedenti:

- in caso di consegna di immagini stampate, tutti i riferimenti o elementi che possano identificare altre persone presenti saranno oscurati (anneriti), così da impedirne il riconoscimento;
- in caso di consegna di filmati video, si procederà a una valutazione specifica per ogni singolo caso e, si valuterà un software di editing opportuno che fornisca le modalità più idonee ad effettuare l'oscuramento in modo preciso dei dati e delle persone non pertinenti o non coinvolte nella richiesta.

3. In caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, i soggetti autorizzati al trattamento dei dati sono tenuti ad annotare le operazioni effettuate nel "registro degli accessi", in formato cartaceo e/o informatico, conservato presso i locali del servizio di Polizia Locale. Le operazioni di consultazione delle registrazioni ed eventuale acquisizione dei filmati devono avvenire mediante estrazione in formato non modificabile e successivo riversamento su supporto digitale, in modo da garantire l'integrità e la genuinità dei dati.

4. La consegna della copia delle riprese in formato digitale può prevedere il pagamento delle relative spese, individuate con apposita deliberazione di Giunta comunale riguardante le tariffe di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 21 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, a seguito di presentazione di apposita istanza, ha diritto di:

- conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile della protezione dei dati, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- ottenere, a cura del designato per la gestione del sistema di videosorveglianza, senza ritardo dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione alle finalità per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
- di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere depositate o trasmesse mediante lettera raccomandata o posta elettronica al titolare o al responsabile della protezione dati, il quale deve provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.

5. Nel caso in cui le istanze non siano adeguatamente riscontrate e comunque in ogni caso, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo il ricorso alle forme di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Art. 22 - Provvedimenti attuativi

1. La Giunta comunale, sulla base dei principi e delle prescrizioni contenuti nel Regolamento, adotta il Disciplinare - Programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

2. Il Disciplinare - Programma individua gli impianti di videosorveglianza dell'Ente o da esso gestiti e installati sul territorio comunale, la localizzazione effettiva degli strumenti fissi nonché la localizzazione potenziale degli strumenti mobili, le caratteristiche e le modalità di utilizzazione degli stessi nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali.

3. Il Disciplinare - Programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è aggiornato periodicamente in relazione all'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza o alle modifiche delle caratteristiche o delle modalità di utilizzo degli impianti stessi.

4. Il Disciplinare - Programma può individuare anche qualsiasi altro dettaglio, specificazione ed integrazione della regolamentazione della videosorveglianza nel rispetto del presente regolamento.

Art. 23 - Disciplinari operativi

1. Il Titolare o il designato al trattamento dei dati personali, nel rispetto della normativa vigente, di quanto disposto dal presente regolamento, di quanto specificato nel Disciplinare - Programma di cui all'articolo 22, nonché di ogni altra prescrizione, anche di carattere tecnico, contenuta nei provvedimenti e documenti previsti per il trattamento di dati personali, assicurano l'istruzione del personale autorizzato, anche mediante la redazione di disciplinari operativi per l'impiego dei sistemi di videosorveglianza.

2. In particolare, per il sistema di videosorveglianza della sicurezza cittadina, dovranno essere disciplinati, anche con un unico documento, almeno i seguenti aspetti operativi:

- l'attività svolta dal personale della Polizia Locale addetto alla centrale operativa di videosorveglianza, autorizzato al trattamento, con particolare riferimento all'impiego dei sistemi di videosorveglianza e agli aspetti connessi, secondo le specifiche del profilo di accesso;

- l'attività svolta dal personale della Polizia locale, autorizzato al trattamento, con particolare riferimento alla gestione dei sistemi di videosorveglianza fissi e mobili, quali fototrappole, nonché gli aspetti connessi, secondo le specifiche del profilo di accesso ed alle attribuzioni assegnate;

- le procedure di accesso alle registrazioni di cui all'articolo 22 - Provvedimenti attuativi, del presente Regolamento.

CAPO IV – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 24 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene i profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia a quanto previsto dal Regolamento europeo 2016/679, dal D. Lgs. 51/2018 e dal Codice Privacy, nonché alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 – 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del servizio.

CAPO V – DISPOSIZIONE FINALI

Art. 25 - Tutela dei dati personali

1. Il Titolare del trattamento garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 26 - Sopravvenienza di nuove disposizioni normative

1. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono automaticamente adeguate e modificate in conformità a eventuali nuove norme vincolanti di livello statale, regionale o dell'Unione Europea.

2. In tali casi si applicano direttamente le disposizioni normative sopravvenute, in quanto prevalenti. L'Ente potrà comunque provvedere all'aggiornamento del presente Regolamento al fine di assicurarne la piena coerenza con la normativa vigente.

Art. 27 - Pubblicità del Regolamento

1. Il Regolamento è a disposizione del pubblico ed è pubblicato sul sito internet dell'Ente.

Art. 28 - Entrata in vigore e successive modifiche del Regolamento

1. Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione. I contenuti del presente Regolamento sono aggiornati in caso di modifiche della normativa in materia di trattamento dei dati personali. Eventuali disposizioni normative, provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.